

AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

(Marzo 2011)

AMBIENTE

Parole chiave	<i>Sostanze pericolose, importazione, esportazione</i>
Riferimento	GUUE L59 del 4-3-2011
Estremi	Regolamento della Commissione UE 214/2011/Ue
Titolo	Regolamento recante modifica degli allegati I e V del regolamento (Ce) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose
Contenuti	L'allegato I del regolamento 689/2008 viene modificato dall'Allegato I del presente regolamento; in particolare vengono aggiunte alla parte 1 alcune voci (Bifentrin, Clortal-dimetile, Difenilammina, Metam, Triazossido, Triflumuron). Viene sostituita la voce relativa ai composti del mercurio e dei bifenili polibromurati ed eliminate altre sostanze. Nella parte 2 dell'allegato vengono inserite alcune voci (Carbosulfan, Clortal-dimetile, Trifluralina) e soppressa la voce del pentabromodifeniletere. L'allegato II modifica l'allegato V del vecchio regolamento: vengono aggiunte le voci relative a clordecone, pentaclorobenzene, esabromodifenile, esaclorocicloesani, tetra-penta-esa-epta bromodifeniletere.
Link	www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Trasporto aereo, emissioni</i>
Riferimento	GUUE L61 dell' 8-3-2011
Estremi	DECISIONE della Commissione del 7 marzo 2011
Titolo	DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2011 sulle emissioni storiche del trasporto aereo ai sensi dell'articolo 3 quater, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità.
Contenuti	La decisione stabilisce che le emissioni storiche del trasporto aereo ai fini della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, sono fissate a 219.476.343

a cura dello
Sportello Ambiente della SSC

	tonnellate di CO ₂
Link	www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Reach, sostanze pericolose</i>
Riferimento	GUUE L69 del 16-3-2011
Estremi	REGOLAMENTO UE n. 252/2011
Titolo	REGOLAMENTO (UE) N. 252/2011 DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato I
Contenuti	<p>Il regolamento del 2006, modificato solo in parte successivamente dal regolamento (CE) n. 1272/2008, a cui si fa riferimento armonizza le prescrizioni e i criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli specifici all'interno della Comunità, tenendo conto dei criteri di classificazione e di etichettatura del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche. Con questa modifica si ritiene opportuno che esso sia aggiornato per tenere conto dei cambiamenti intervenuti per garantirne la "coerenza complessiva" stabilendo tuttavia un periodo transitorio per garantire che l'aggiornamento delle registrazioni avvenga in modo agevole (si applica a decorrere dal 5 maggio 2011; tuttavia per registrazioni presentate prima del 5 maggio 2011 la relazione sulla sicurezza chimica deve essere aggiornata in conformità del presente regolamento entro il 30 novembre 2012).</p> <p>All'art.1 vengono riportate tutte le modifiche all'allegato I del regolamento n.1907/2006.</p>
Link	www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Reach, sostanze pericolose</i>
Riferimento	GUUE L69 del 16-3-2011
Estremi	REGOLAMENTO UE n. 253/2011
Titolo	REGOLAMENTO (UE) N. 253/2011 DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XIII.

a cura dello
Sportello Ambiente della SSC

Contenuti	<p>Il regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede che le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), e le sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) ritenute tali in base ai criteri figuranti nell'allegato XIII possano essere incluse nell'allegato XIV in conformità della procedura di cui all'articolo 58. Il regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce inoltre gli obblighi di registrazione cui devono sottostare nell'Unione i fabbricanti o gli importatori di tali sostanze. L'articolo 138, del regolamento n. 1907/2006 prescriveva alla Commissione di rivedere l'allegato XIII entro il 1 dicembre 2008.</p> <p>L'allegato del presente regolamento sostituisce dunque l'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sui criteri per l'identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche e delle sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili.</p>
Link	www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>MUD 2011</i>
Riferimento	Circolare 2/3/11, prot. n. 6774/Tr/Di
Estremi	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL MARE E DEL TERRITORIO - Circolare 2 marzo 2011, n. 6774
Titolo	Circolare recante indicazioni operative relative all'assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al Dpcm 27 aprile 2010 e all'articolo 12 del Dm 17 dicembre 2009, come modificato con Dm 22 dicembre 2010
Contenuti	<p>Il Ministero dell'Ambiente ha fornito le indicazioni operative per la compilazione del M.U.D., per i dati dell'anno 2010 da presentare al 30 aprile 2011 e per quelli del primo semestre 2011 da presentarsi al 30 dicembre 2011.</p> <p>Il Ministero ha distinto tra i soggetti che devono presentare la "dichiarazione SISTRI" (per adempiere agli obblighi di comunicazione), quelli che devono presentare la dichiarazione M.U.D. e quelli che non devono presentare alcuna dichiarazione. Non devono presentare nessuna dichiarazione per i dati 2010 i soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto rifiuti; i commercianti e gli intermediari senza detenzione; i consorzi istituiti per il recupero di particolari tipologie di rifiuti che ne organizzano la gestione. Presentano la dichiarazione SISTRI le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (tranne gli imprenditori agricoli con volume d'affari non superiore a 8.000 euro); i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 184 lett. c) d) e g); i soggetti che effettuano raccolta, trasporto trattamento veicoli fuori uso, ma al 31 dicembre 2011. Presentano la dichiarazione M.U.D. il consorzio nazionale imballaggi, i soggetti che effettuano raccolta, trasporto trattamento veicoli fuori uso (solo per il</p>

a cura dello
Sportello Ambiente della SSC

	2010); i produttori di RAEE; i comuni, i loro consorzi e le comunità montane; i comuni della regione Campania.
Link	www.reteambiente.it

Parole chiave	<i>Merci pericolose, trasporto</i>
Riferimento	GU n.53 del 5-3-2011
Estremi	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D.M. 29 dicembre 2010
Titolo	Norme attuative dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/Ce, relativa al trasporto interno di merci pericolose.
Contenuti	Il decreto, che si compone di sei articoli e di un Allegato e un Appendice (contente il fac-simile della domanda di ammissione all'esame), indica le disposizioni relative agli esami dei consulenti di imprese specializzate nel trasporto di merci pericolose, ai sensi dell'ADR, del RID e dell'ADN, individuando il numero e la composizione delle commissioni di esame, i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti. Il superamento dell'esame è necessario a fini del rilascio dei certificati di formazione professionale o del rinnovo degli stessi, che saranno accordati entro trenta giorni dalla conclusione dell'esame. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. non dovranno però sostenere l'esame relativo alla specializzazione delle merci individuate con i numeri UN 1202, 1203 e 1223, 3475, ed il carburante per aviazione classificato ai n. ONU 1268 o 1863 coloro che sono già titolari di certificato di formazione professionale relativo alle merci delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9. Le sessioni d'esame sono ordinariamente due nel corso di un anno: una da tenersi nel mese di maggio, e l'altra da tenersi nel mese di novembre; le date vengono stabilite da ciascun presidente di commissione.
Link	www.gazzettaufficiale.it

Parole chiave	<i>Inquinamento, mare</i>
Riferimento	GU n. 63 del 18-3-2011
Estremi	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – COMUNICATO
Titolo	Entrata in vigore della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, fatta a Londra il 23 marzo 2001.
Contenuti	<p>E' stato pubblicato il comunicato del Ministero degli affari esteri sull'entrata in vigore della "Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi", conosciuta come Convenzione "Bunker Oil".</p> <p>La Convenzione è stata firmata a Londra il 23 marzo 2001 al fine di garantire un risarcimento efficace e tempestivo a chi subisce un danno causato dal versamento di petrolio trasportato come carburante dalle navi.</p>
Link	www.gazzettaufficiale.it

Parole chiave	<i>Veicoli a basso impatto ambientale</i>
Riferimento	GU n. 68 del 24-3-2011
Estremi	Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 24
Titolo	Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.
Contenuti	Al fine di promuovere e di stimolare il mercato dei veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche della Comunità in materia di ambiente, di clima e di energia, il decreto stabilisce l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici, per gli enti aggiudicatori e per gli operatori di cui all'articolo 2, comma 1, di tener conto, al momento dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dell'impatto energetico e dell'impatto ambientale, tra cui il consumo energetico e le emissioni di CO ₂ e di talune sostanze inquinanti, nell'intero arco della loro vita.
Link	www.gazzettaufficiale.it

ENERGIA

Parole chiave	<i>Ecocompatibilità, progettazione</i>
Riferimento	GU n.55 del 8-3-2011
Estremi	DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 2011
Titolo	Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
Contenuti	Il decreto fissa un quadro per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti connessi all'energia - qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l'utilizzo (secondo direttiva 2009/125/CE) relativa alla progettazione eco-compatibile dei prodotti connessi all'energia. Il decreto non si applica ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci.
Link	www.gazzettaufficiale.it

COMBUSTIBILI

Parole chiave	<i>Idrocarburi, coltivazione</i>
Riferimento	GU n. 65 del 21-3-2011
Estremi	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto 4 marzo 2011
Titolo	Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare e nella piattaforma continentale.
Contenuti	<p>Nel documento vengono riportate le norme generali, precedute dalle definizioni, inerenti concessioni, autorizzazioni, responsabilità e obblighi del titolare del permesso; vengono inoltre indicati i requisiti per l'ammissione alle attività di prospezione, ricerca e coltivazioni degli idrocarburi (capo II, titolo I) e per le concessioni (capo I e II, titolo III).</p> <p>Il titolo IV è dedicato alla condotta dei lavori nel permesso di ricerca e nella concessione di coltivazione, mentre il titolo V tratta della corresponsione delle aliquote del prodotto allo stato.</p>
Link	www.gazzettaufficiale.it